

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 426 del 16 novembre 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	x	
2 - Baiardini Paolo	x	
3 - Bocci Gianpiero	x	
4 - Bonaduce Giorgio	x	
5 - Bottini Lamberto	x	
6 - Brozzi Vannio	x	
7 - De Sio Alfredo	x	
8 - Di Bartolo Federico	x	
9 - Donati Maurizio	x	
10 - Fasolo Marco		
11 - Finamonti Moreno		x
12 - Girolamini Ada		x
13 - Gobbini Edoardo	x	
14 - Laffranco Pietro	x	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	x	

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	x	
17 - Lorenzetti Maria Rita	x	
18 - Melasecche Germini Enrico		x
19 - Modena Fiammetta	x	
20 - Monelli Danilo		x
21 - Pacioni Costantino	x	
22 - Renzetti Francesco		x
23 - Ripa Di Meana Carlo		x
24 - Rosi Maurizio	x	
25 - Rossi Luciano	x	
26 - Sebastiani Enrico	x	
27 - Spadoni Urbani Ada	x	
28 - Tippolotti Mauro	x	
29 - Vinti Stefano	x	
30 - Zaffini Francesco		x

PRESIDENTE:

Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI:


Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 5

DELIBERAZIONE N. 426 DEL 16 NOVEMBRE 2004

LEGGE REGIONALE - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1295 del 15.9.2004, concernente “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 21.9.2004 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 24.9.2004 (ATTO N. 2176);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Modificazione della legge regionale 20.08.1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.5.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 19.5.2003 (ATTO N. 1738);

VISTO il parere favorevole all'unanimità della I Commissione Consiliare permanente espresso in data 6.10.2004, per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Regolamento interno, sull'atto n. 2176;

CONSIDERATO altresì che la II Commissione ha abbinato l'esame dei disegni di legge ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del Regolamento Interno assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale;



VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani (ATTO N. 2176-1738/BIS);

PRESO ATTO della decisione del Consiglio regionale del 19 ottobre u.s. con cui si rinviava l'atto all'esame della II Commissione e contemporaneamente all'esame consultivo della III Commissione;

VISTO il parere espresso dalla III Commissione in data 26 ottobre 2004 con il quale è stato proposto un emendamento all'art. 2 della L.R. 23/96 fatto proprio dalla II Commissione ;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani (ATTO N. 2176-1738/TER);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato;


VISTA la legge regionale 20 agosto 1996, n. 23;

VISTA la legge regionale 14 maggio 1994, n. 14;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento presentato, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 23 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di realizzare un' efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o l'Osservatorio faunistico regionale o l'Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, è da ritenersi incompatibile e dannosa per l'ecosistema e la salute pubblica".



Art. 2

(Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23)

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, dopo la parola "abbandonati" aggiungere le seguenti: "nonchè ungulati selvatici poligastri in allevamenti a scopo alimentare."

Art. 3

(Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:


"1 bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, purchè risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentati e comunque verificabili dalle province."

Art. 4

(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purchè effettuato secondo la vigente normativa sanitaria."



Art. 5

*(Modifiche dell'art. 40 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14)*

1. Il comma 1, dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agriturismo venatorie da destinare agli interventi seguenti:

- a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della delega da parte delle Province;
- b) il 19 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;
- c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono aggiunti i seguenti:

"1bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

1 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."

L'ESTENSORE
dr. ssa Maria Rita Francesconi